

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
30 giugno 2017, n. 457

Deliberazione di G.R. n. 1505/2016 –POR Puglia 204-2020 Azione 9.7 (FSE) – Nuova Approvazione dell’Avviso Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016.

LA DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Vista la l.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
- Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
- Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile 2017 presso la medesima Sezione;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:

- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'**Obiettivo Tematico IX - Azione 9.7** assegna risorse FSE, nell'ambito della programmazione complessiva dedicata al contrasto alla povertà e alla promozione dell'inclusione sociale attiva, dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere

il reddito delle famiglie in condizione di maggiore fragilità economica per promuovere la capacità di domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l'accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché favorire indirettamente il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, atteso che l'accessibilità dei servizi alle persone e alle comunità costituisce uno dei pilastri della strategia europea per il contrasto alla povertà;

- con **Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016** la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui all'Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l'abbinamento della domanda al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti beneficiari per la Linea di Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020), unità di offerta (soggetti erogatori delle prestazioni) e famiglie degli utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure;
- gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari, criteri di selezione delle operazioni e requisiti di accesso dei destinatari finali ai benefici della misura "buono servizio per l'accessibilità dei servizi" nel quadro più complessivo della strategia per il contrasto alla povertà, sono stati adottati in coerenza con i regolamenti comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell'11 marzo 2016;
- con A.D. n. 416 del 30 settembre 2016, come integrato con A.D. n. 425 del 7 ottobre 2016, è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità"(Avviso n. 1/2016);
- L'Avviso Pubblico n.1/2016 (A.D. n. 425/2016) all'art. 6, comma 3 ha istituito una prima finestra temporale di candidatura, per la presentazione delle domande di Buono servizio da parte dei nuclei familiari pugliesi, con periodo di apertura dalle ore 12:00 del 3 ottobre 2016, sino alle ore 12:00 del 15 novembre 2016, successivamente prorogato, per motivi tecnici, alle ore 12:00 del 17 novembre 2016, giusta A.D. n. 605 del 15/11/2016;
- L'Avviso Pubblico n. 1/2016, all'art. 7, rubricato, "Finestre temporali di candidatura", istituisce — al comma 1 — ulteriori due finestre temporali di candidatura per la presentazione delle domande di Buono servizio da parte dei nuclei familiari pugliesi, rispettivamente dal 1 al 28 febbraio 2017 (2^a finestra temporale) e dal 1 al 30 giugno 2017 (3^a finestra temporale);
- In data 24/01/2017 il TAR Bari, Sez. II, con ORDINANZA CAUTELARE n. 44/2017 REG. PROV. CAU. ha disposto per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in parte qua, previa concessione di idonee misure cautelari:
 - a) della Determinazione Dirigenziale n. 425 del 07/10/2016 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali avente ad oggetto "Del. G.R. n. 1505 del 28.09.2016 "POR Puglia 2014-2020 — OT IX — Linea di Azione 9.7. Indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", segnatamente in riferimento alla parte in cui al art. 3 rubricato "Requisiti di accesso", si prevede che *"possono presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio"- ... i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità residenti in Puglia alla data di presentazione della domandae che siano in possesso: ...b) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 25.000,00 in riferimento a disabili di età minore di anni 18, disabili adulti, anziani over65 autosufficienti e anziani over65 non-autosufficienti,...."*, nonché l'art. 13;
- In attuazione della predetta Ordinanza Cautelare, con A.D. n. 54 del 06/02/2017 la Regione Puglia — Sezione Inclusione sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ha disposto l'immediata sospensione del A.D. n. 425/2016 assorbente, altresì, l' A.D. n. 416/2016, con specifico riferimento alla sospensione della II

finestra temporale per la presentazione delle domande, nelle more di delineare nel merito il periculum in mora per tutti gli utenti disabili e anziani residenti in Puglia che hanno avuto la concessione del beneficio economico a seguito della domanda presentata nella I finestra temporale, nonché per tutti gli utenti disabili e anziani residenti in Puglia che intendano accedere ai servizi di che trattasi (centri diurni e servizi domiciliari), al fine della completa ottemperanza all'ordinanza suddetta.

- Per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA — BARI, SEZIONE II n. 44/2017 la Regione Puglia, in persona del Legale rappresentante p.t., ha adito ricorso presso il Consiglio di Stato con ricorso n. 1559/2017 REG. RIC.;
- A seguito del predetto ricorso, il Consiglio di Stato con ORDINANZA n.01297/2017 Reg. Prov. Cau. *"Ritenuto opportuno che (come indicato dal TAR nella ordinanza impugnata) la Regione proceda al riesame delle determinazioni impugnate, al fine di realizzare una introduzione graduale delle modifiche del requisito ISEE richiesto, tenendo in conto la circostanza che il programma di aiuti del FERS ha una struttura pluriennale; Considerata primaria l'esigenza di tutelare il principio di adeguatezza dell'azione amministrativa nell'erogazione dei sostegni per l'assistenza socio sanitaria alle fasce sociali svantaggiate ed il principio di proporzione tra risorse finanziarie a disposizione e sacrificio imposto alla platea delle categorie svantaggiate destinatarie delle misure di sostegno"* in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha
 - a) respinto l'appello, confermando la misura cautelare (sospensiva) disposta in primo grado;
 - b) ordinato la trasmissione al TAR dell'ordinanza stessa, per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 5, comma 11, cod. proc. amm..
 - c) ritenuto opportuno che la Regione proceda al riesame delle determinazioni impugnate, al fine di realizzare una introduzione graduale delle modifiche del requisito ISEE richiesto.

PRESO ATTO CHE

- con ordinanza del TAR Puglia — Sez. II^a n. 206/2017 REG.PROV.CAU, il Giudice Amministrativo ha invitato l'Amministrazione Regionale ad un riesame degli atti colpiti da ricorso amministrativo a fine di applicare una maggiore gradualità nel regolamentare la modifica delle soglie di accesso per difetto, censurando come eccessivo e non proporzionato il passaggio da € 40.000 (Avviso n. 4/2015) a € 25.000 (Avviso n. 1/2016);
- con la stessa ordinanza il TAR PUGLIA, non ha disposto (né avrebbe potuto farlo) alcun ampliamento della soglia di accesso oltre i pre-vigenti € 40.000 di ISEE;
- si è reso necessario un riesame dell'intera procedura, alla luce degli interessi configurati dai ricorrenti, pur nel quadro più complessivo e vincolante della strategia e degli obiettivi cui restano ancorate le risorse FSE utilizzate per la copertura della misura "Buoni Servizio" oggetto del presente provvedimento, in uno con la natura stessa della misura e con i criteri di selezione delle operazioni già approvati dal Comitato di Sorveglianza.

CONSIDERATO CHE:

- il Buono Servizio, di cui alla Del. G.R. n. 1505/2016 e dell'Avviso n. 1/2016 oggetto di riesame in ossequio alla ordinanza TAR Puglia già citata, si configura come misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato — tuttavia - all'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, peraltro non ancora configurate nell'ordinamento nazionale come Livelli Essenziali di prestazioni sociali, in assenza dei relativi provvedimenti normativi di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost come novellata dalla L. Cost. n. 3/2001;
- il Buono Servizio, quindi, si pone all'interno della strategia regionale per il contrasto alla povertà e per la promozione dell'inclusione sociale attiva (OT IX del PO Puglia 2014-2020), laddove si riconosce quale fattore per la riduzione del disagio e della marginalità estrema anche quello della accessibilità di una serie di servizi che hanno come obiettivo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la qualità della vita delle persone non autosufficienti e l'autonomia possibile degli stessi. In questa ottica, insomma, anche l'U-

nione Europea enuncia che una popolazione che ha maggiore accesso ai servizi (asili nido, centri diurni, prestazioni sociali domiciliari) è una popolazione che riesce a incidere con maggiore efficacia sul rischio di povertà e sulla marginalità sociale.

- come per tutte le misure di contrasto alla povertà è necessario, dunque, considerare la condizione economico-sociale dell'intero contesto familiare di vita delle persone che sono poi fruitori diretti delle prestazioni di che trattasi (si veda ad esempio il Bonus Energia, il SIA nazionale, il ReD regionale, ...) quale criterio discriminante per l'accesso alle prestazioni economiche di che trattasi, in uno con la condizione di fragilità familiare, per cui l'indicatore dell'ISEE familiare è stato indicato quale requisito minimo di accesso, al fine di assicurare la concentrazione delle risorse disponibili prioritariamente in favore delle persone e dei nuclei familiari che vivono in condizione di maggiore fragilità economica e sociale;
- da un'analisi statistica delle domande "Ammesse e finanziabili", pervenute a seguito della I finestra temporale di apertura dell'Avviso n. 1/0216, peraltro, si evince l'evidenza per cui il 68% delle domande presentate riguarda famiglie che hanno un ISEE ordinario inferiore a 10.000,00 euro, a dimostrazione che l'obiettivo di concentrare le risorse sulle fasce più deboli e fragili economicamente della popolazione risponde a un principio di adeguatezza e coerenza, anche tenendo conto dell'incremento di domanda che in dette fasce si è prodotto nella annualità 2016-2017 rispetto alle annualità precedenti;
- i predetti dati rendono evidente, in termini oggettivi, quanto più equo e più efficace risulti il nuovo strumento Buono Servizio (A.D. n. 425/2016) rispetto alla policy regionale di contrasto alla povertà e quindi rispetto all'obiettivo di far emergere maggiore domanda da parte dei nuclei familiari più fragili;
- nella definizione dei requisiti di accesso operata con l'Avviso n. 1/2016, e da operare con il nuovo Avviso oggetto del presente provvedimento, si deve tener conto di un livellamento verso il basso della distribuzione della popolazione ISEE pugliese, come a livello nazionale, già a partire dal II semestre 2016, per effetto del ricalcolo operato da INPS sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e dei relativi valori ISEE a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato (n. 838, 841, 842 del 29 febbraio 2016, Sezione IV), che hanno imposto "di escludere dal computo dell'Indicatore della Situazione Reddituale i *"trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche"* (art. 4, comma 2 lettera f); ciò significa tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.)".

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Regionale ha preso atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 01297/2017 Reg. Prov. Cau. e quindi della conferma della misura cautelare già disposta dal TAR PUGLIA — BARI, SEZIONE II con ordinanza n. 44/2017;
- l'Amministrazione Regionale ha preso atto dell'ordinanza del TAR Puglia — Sez. II^a n. 206/2017 REG. PROV.CAU, il Giudice Amministrativo ha invitato l'Amministrazione Regionale ad un riesame degli atti colpiti da ricorso amministrativo a fine di applicare una maggiore gradualità nel regolamentare la modifica delle soglie di accesso per difetto, censurando come eccessivo e non proporzionato il passaggio da € 40.000 (Avviso n. 4/2015) a € 25.000 (Avviso n. 1/2016);
- l'eventuale protrarsi della sospensiva intervenuta per effetto dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA — BARI, SEZIONE II n. 44/2017 sino alla data fissata dal TAR PUGLIA — Bari, Sezione Seconda, per la trattazione di merito (che è attualmente al 07/11/2017), determinerebbe grave nocimento rispetto al legittimo interesse a presentare domanda da parte di un'ulteriore vasta e potenziale platea di utenza entro il corrente anno operativo (con scadenza al 30/09/2017), nonché immediato e certo danno economico-patrimoniale e occupazionale alle Unità di Offerta che vedrebbero inutilizzati i restanti volumi di offerta (post-utente) resi disponibili a catalogo nell'ambito della procedura di accreditamento posta in essere con A.D. n. 390/2015 (Avviso n. 3/2015 "Catalogo dell'Offerta");
- effetti indiretti della sospensiva sarebbero quelli di interrompere il processo di spesa delle risorse FSE assegnate alla misura di che trattasi, con grave danno agli obiettivi di spesa che la Regione ha da certifi-

care per ciascuna annualità ai fini del raggiungimento degli obiettivi di performance posti in capo al POR Puglia 2014-2020.

RITENUTO necessario e prioritario tutelare

- il diritto consolidato al beneficio del "Buono Servizio ex A.D. n. 425/2016" da parte dei 2.045 utenti che sono risultati AMMESSI E FINANZIABILI in esito alla graduatoria della 1^a finestra temporale di candidatura aperta il 3 ottobre 2016 e chiusa il 17 novembre 2016, senza soluzione di continuità in riferimento alla frequenza dei servizi prescelti e alla relativa copertura finanziaria assicurata (c.d. quota pubblica di spesa "Buono servizio");
- la ragionevole aspettativa di accesso al beneficio economico che altri potenziali utenti, in condizione di minore fragilità socioeconomica rispetto ai primi, possono avere coltivato in analogia con la precedente misura di cui all'A.D. n. 421/2015, che tuttavia si connotava come buono servizio per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e non già come misura di sostegno all'accessibilità dei servizi per il contrasto alla povertà;
- la sostenibilità e il prosieguo delle conseguenti Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti già assunte da tutti gli Ambiti Territoriali sociali nei confronti delle Unità di Offerta, per un volume complessivo di €11.305.770,47 — di cui € 8.756.183,38 per servizi a ciclo diurno (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106 del R.r. n. 4/2007) ed € 2.549.587,09 per servizi domiciliari (artt. 87, 88) a copertura di spesa delle rispettive graduatorie approvate nel mese di gennaio 2017, in riferimento alla 1^a finestra temporale;
- la condizione occupazionale di n. 2272 operatori sociali e sociosanitari contrattualizzati presso le unità di offerta in parola, sulle cui posizioni lavorative inevitabilmente si scaricherebbe una parte degli effetti negativi indotti dalla sospensiva disposta dal T.A.R. PUGLIA — BARI, SEZIONE II con ordinanza n. 44/2017, laddove oltremodo protratta in relazione alle successive finestre temporali di candidatura;
- la condizione effettiva dei 14 cittadini ricorrenti dinanzi al TAR Puglia rispetto alla possibilità di fruizione del beneficio "Buono Servizio" per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per disabili, laddove ricorrano effettive condizioni di manifesta fragilità economica e familiare, come richiesto dalla natura stessa della misura di sostegno economico condizionato di che trattasi e nel rispetto dei criteri generali di accesso alla misura.

RICHIAMATI i principi di

- adeguatezza dell'azione amministrativa nell'erogazione dei sostegni per l'assistenza sociosanitaria alle fasce sociali svantaggiate ed il principio di proporzionalità tra risorse finanziarie a disposizione e sacrificio imposto alla platea delle categorie svantaggiate destinatarie delle misure di sostegno, come in motivazione all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01297/2017 Reg. Prov. Cau.
- cautela nell'azione amministrativa rispetto alla già espressa volontà della Amministrazione di tutelare i bisogni di tutti i potenziali utenti dei servizi di che trattasi, anche in condizione di minore fragilità socio-economica, in presenza di risorse ancora disponibili in virtù delle quali non si debba determinare (solo nel breve periodo) una rimozione di benefici già concessi a utenti più fragili;
- proporzionalità al fine di realizzare un'introduzione graduale delle modifiche della soglia ISEE come requisito di accesso, estendendo le condizioni di accessibilità al beneficio del Buono Servizio anche ai nuclei familiari in possesso di un ISEE ORDINARIO superiore all'attuale soglia di valore € 25.000,00 — ferma restando la necessità del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni e di ammissibilità della spesa di cui al OT IX — linea d'azione 9.7 del PO FSE 2014/2020, tenendo in conto la circostanza che il programma di aiuti del FSE 2014/2020 ha una struttura pluriennale.

PRESO ATTO degli esiti del riesame condotto dalla Struttura regionale competente al fine di individuare le azioni di revisione dell'attuale Avviso Pubblico n. 1/2016, per quanto dello stesso censurato dall'ordinanza TAR Pugliasopra richiamata, così come riportati nella nota prot. n. AOO_146/28/06/2017/00014383 del 28/06/2017 notificata con PEC del 29/06/2017 ai legali che rappresentano parti ricorrenti, in uno con la

soluzione delle problematiche relative ai singoli soggetti ricorrenti, che qui si intendono integralmente riportati, vista l'istruttoria espletata dalla Regione Puglia, con la collaborazione dell'Ambito Territoriale di Trani e ravvisate le differenti esigenze e peculiarità dei diversi casi.

Tanto premesso, rilevato e considerato, l'Amministrazione regionale intende procedere all'immediata revoca del previgente Avviso n. 1/2016 (approvato con A.D. n. 425/2016), facendo salvi tutti i Buoni Servizio già convalidati in occasione della prima finestra temporale del periodo ottobre-novembre 2016 e le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti conseguentemente sorte in capo agli Ambiti Territoriali Sociali, garantendone il prosieguo — senza soluzione di continuità — sino alla naturale scadenza del 30/09/2017, e alla approvazione di un nuovo Avviso Pubblico, come riportato in Allegato A alla presente determinazione, che, previa revoca del precedente Avviso n. 1/2016, preveda quanto segue:

1. L'ampliamento della soglia di accesso ISEE ORDINARIO del nucleo familiare, sino a valore ISEE Ordinario € 40.000,00;
2. L'aggiunta di ulteriori soglie di compartecipazione (calcolate su valore isee ristretto, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie), per i valori compresi nella fascia ISEE 25.001 — 40.000, nel rispetto della medesima proporzionalità attualmente disciplinata dall'Avviso pubblico n. 1/2016 (incremento di 10 punti percentuali per ogni ulteriore fascia);
3. L'apertura di una seconda ed ultima straordinaria finestra temporale di candidatura tra il 3 luglio 2017 e il 31 luglio 2017, riferita esclusivamente all'annualità operativa corrente 2016/2017;
4. il ripristino ordinario di 3 finestre temporali infra-annuali di domanda per la successiva annualità operativa 2017/2018 e per le successive annualità, come riportato nel testo dell'Avviso pubblico.

Tale modifica, quindi, consentirebbe a tutte le famiglie pugliesi di persone con disabilità con un ISEE ORDINARIO sino alla soglia massima di € 40.000,00 — incluse le famiglie di larga parte dei ricorrenti, alcune delle quali già fruitrici del buono servizio in questa prima annualità — di presentare nuova istanza di accesso ai buoni servizio, per tutte le finestre temporali dell'annualità corrente e delle annualità successive.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE

INCLUSIONE SOCIALE ATTI VA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di **prendere atto** dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 01297/2017 Reg. Prov. Cau. e dell'ordinanza del TAR Puglia — Sez. II^a n. 206/2017 REG.PROV.CAU;
3. di **prendere atto** degli esiti del riesame condotto dalla struttura regionale, supportata anche dai confronti con i legali delle controparti interessate, come riportati nella nota prot. n. AOO_146/28/06/2017/00014383 del 28/06/2017 notificata con PEC del 29/06/2017;
4. di **revocare** il previgente Avviso n. 1/2016 (approvato con A.D. n. 425/2016), facendo salvi tutti i Buoni Servizio già convalidati in occasione della prima finestra temporale del periodo ottobre-novembre 2016 e le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti conseguentemente sorte in capo agli Ambiti Territoriali Sociali, garantendone il prosieguo — senza soluzione di continuità — sino alla naturale scadenza del 30/09/2017;
5. di **disporre** la decadenza, per gli effetti della suddetta revoca dell'Avviso n. 1/2016, delle domande presentate tra il 1 febbraio 2017 e il 6 febbraio 2017, data di adozione dell'A.D. n. 054/2017 che ha disposto la immediata sospensiva del A.D. n. 425 del 07/10/2016 di approvazione del Avviso Pubblico n. 1/2016 in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Puglia, che non sono state istruite;
6. di approvare il nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", di cui all'Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
7. di stabilire che la 2^a finestra temporale di candidatura, che costituisce finestra straordinaria per la annualità 2016-2017, sia aperta dalle ore 12:00 del 3 luglio 2017, sino alle ore 12:00 del 31 luglio 2017, con conseguente riadattamento dei calendari procedurali (abbinamento e istruttoria), come specificato nell'Allegato A;
8. di ripristinare le 3 finestre temporali ordinarie per ciascuna annualità, come riportate nell'Avviso pubblico approvato con il presente provvedimento, per la presentazione delle domande;
9. di notificare il presente atto al Centro Servizi Innovapuglia s.p.a., a mezzo PEC entro 24 ore dalla adozione del presente provvedimento, affinché proceda alle necessarie modifiche del modello telematico di candidatura e alla predisposizione delle procedure di apertura della 2^a finestra temporale, sulla piattaforma telematica dedicata, indicizzata <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO> con avvio alle ore 12:00 del 3 luglio 2017;
10. di rinviare al successivo provvedimento della Responsabile di Azione 9.7 per l'assunzione degli impegni contabili a copertura dei fabbisogni di spesa per le successive annualità di attuazione della Misura;
11. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
12. il presente provvedimento:
 - a. sarà pubblicato all'Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell'Albo telematico della Regione;

- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
- e. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n. 12 facciate, oltre l'Allegato A che si compone di n. 19 facciate è prodotto in originale.

La Dirigente
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

ALLEGATO A

**Avviso pubblico n. 1/2017
POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7 FSE**

**per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime
della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità”
(ai sensi della Del. G.R. n. 1505 del 28.09.2016)**

*Il presente allegato si compone di n. 19 (diciannove) pagg.,
inclusa la presente copertina*

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusioni Sociali Attive e
Innovazione delle Reti Sociali
(d.s.sa Anna Maria Candela)





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

Avviso Pubblico n. 1/2017

Art. 1

Definizione e tipologia di beneficio

1. Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti (di seguito "Buoni Servizio") si configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (persone con disabilità/anziani non autosufficienti e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno al pagamento di servizi a domanda individuale (*conditional cash transfer*), nella forma di "titolo di acquisto" per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti – scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell'Atto dirigenziale n. 390/2015 e successive disposizioni – finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l'erogazione della misura medesima. **Il buono servizio è, dunque, una misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato all'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative** al fine di sostenere la domanda, farla crescere ed orientarla esclusivamente verso strutture e servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità, che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità, nell'ambito di un sistema pubblico di accreditamento.
2. Gli strumenti per l'attuazione della misura Buono Servizio sono:
 - a) il Catalogo delle unità di offerta, istituito da ultimo con A.D. n. 390/2015
 - b) il Catalogo della domanda
 alimentati rispettivamente dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento e dalle famiglie degli utenti disabili e anziani dei servizi di che trattasi. A questi si aggiungono le graduatorie di priorità di accesso degli utenti al beneficio economico per accrescere l'efficacia e l'equità della misura medesima. Entrambi gli strumenti sono gestiti mediante apposita piattaforma informatica
3. I servizi per i quali il Buono Servizio è utilizzabile sono i seguenti:
 - i servizi a ciclo diurno semi-residenziale per disabili e anziani, ex artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., in ogni caso autorizzati al funzionamento ;
 - i servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) limitatamente alla quota sociale delle stesse prestazioni.
 Per i suddetti servizi si considera quale costo standard la tariffa di riferimento regionale per prestazione unitaria – giornata/utente in centro diurno e ora di prestazione domiciliare – come esposta nel par. 3 dell'Avviso n. 1/2015 come approvato con A.D. n. 390/2015, e come derivante dai provvedimenti regionali di approvazione.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

Art. 2

Durata dell'Avviso e Annualità Operative

1. Il presente Avviso ha validità complessiva fino al 31/12/2018 intesa quale data standard di conclusione del triennio 2016-2018 del POR Puglia 2014/2020, fatta salva la possibilità di proroga in relazione alle diverse fonti di finanziamento che saranno individuate.
2. Nell'ambito dei termini complessivi di efficacia del presente Avviso Pubblico di cui al precedente comma 1, sono istituite le "Annualità Operative" con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno in corso (se non festivo e prefestivo), al 30 settembre dell'anno successivo. Per il primo anno di attuazione, pertanto, l'annualità operativa parte il 3 ottobre 2016 e termina il 30 settembre 2017.
3. Per Annualità Operativa si intende l'arco temporale in cui le graduatorie di accesso al Buono Servizio, come meglio specificato ai successivi artt. 5, 10 esplicano la propria efficacia, secondo i termini definiti dalle differenti finestre temporali infra-annuali per la presentazione della domanda.
4. Ogni nuova Annualità Operativa prende avvio il 1° ottobre dell'anno in corso (se non festivo e prefestivo) e termina il 30 settembre dell'anno successivo, senza necessità di ulteriori atti dispositivi, in attuazione delle previsioni del presente Avviso, con la sola eccezione di eventuali aggiornamenti in ordine all'incremento delle dotazioni finanziarie o della modifica alle condizioni di accesso al beneficio.

Art. 3

Requisiti di accesso

1. Possono presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio", fruibili esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 390/2015) i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità e/o anziani over65 non-autosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che intendano accedere ad una delle strutture e servizi ex artt. 60, 60-ter, 68, 87, 88, 105, 106, più appropriati in relazione al grado di compromissione delle autonomie funzionali e che siano in possesso:
 - a) di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter, 88 per persone in condizione di grave non autosufficienza
ovvero
 di una *Scheda di Valutazione Sociale del caso* in corso di validità (nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio;
 - b) ISEE ORDINARIO¹ del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00 in riferimento a disabili di età minore di anni 18, disabili adulti, anziani

¹ Si precisa che, per entrambe le tipologie di ISEE (ordinario e ristretto), il valore ISEE è auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, sulla base dei dati certificati dal INPS. Quindi è possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario che ristretto) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante apposito protocollo.





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

over65 autosufficienti e anziani over65 non-autosufficienti. Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013.

c) In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche:

ISEE RISTRETTO¹ in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

- Esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico, si considerano "in corso di validità" anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso rilasciati in data non superiore a 360 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio" o – in alternativa – PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a scadenza in data non superiore a 180 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio" medesimo.

Art. 4

Criteri di priorità per l'ammissione al beneficio

- Ai fini della valutazione di priorità per l'ammissione al beneficio, sulla base delle autodichiarazioni rese nel format di domanda da parte dei nuclei familiari richiedenti, le istanze vengono automaticamente ordinate dal sistema telematico in ordine decrescente e vengono associate alla denominazione del servizio prescelto, secondo un punteggio di valutazione della fragilità socio-economica complessiva del nucleo familiare. L'ordine decrescente è determinato sulla base del punteggio conseguito per i criteri di priorità di seguito riportati:

1 - Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max pt. 70	
Il punteggio massimo di pt. 70 si attribuisce a ISEE ORDINARIO "0". Per gli altri valori di ISEE ORDINARIO fino a 40.000,00 si applica la seguente formula per l'attribuzione del relativo punteggio: $70 - (\text{VALORE ISEE ORDINARIO} / 571,428) = \text{punteggio}$ (da arrotondarsi alla 3 ^a cifra decimale)	
2 - Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato nella corrispondente DSU) max. pt. 30	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo <i>mono-personale</i>)	Pt. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 10
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 20
Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 25
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 30

- A parità di punteggio sulla base dei predetti criteri, si utilizza l'ordine temporale di presentazione delle domande all'interno dell'arco di apertura della finestra temporale.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

3. I punteggi definiti ai sensi dei precedenti commi, determinano il rispettivo ordine di priorità per l'accesso al beneficio, nelle more dell'adozione di apposita graduatoria definitiva da parte dell'Ambito territoriale competente ai sensi del successivo art. 10.

Art. 5

Dotazione finanziaria della misura

1. La misura oggetto del presente Avviso trova copertura a valere sulle seguenti fonti di finanziamento, che possono variare in relazione alle annualità finanziarie e in relazione agli specifici Ambiti Territoriali per le decisioni di rispettiva competenza:
 - risorse del FSE di cui alla Linea di Azione 9.7 dell'OT IX del POR Puglia 2014-2020
 - risorse del Fondo Nazionale non Autosufficienza
 - risorse eventualmente stanziare nell'ambito dei rispettivi Piani sociali di Zona dagli Ambiti Territoriali Sociali
 - risorse eventualmente stanziare nell'ambito del PAC "Servizi di Cura" 2016-2018 (Il riparto)
 - altre risorse eventualmente finalizzate al sostegno alla domanda per l'accessibilità dei servizi sociosanitari a ciclo diurno e domiciliari.
2. In sede di prima attuazione il presente Avviso Pubblico è finanziato con risorse FSE 2014/2020 OT IX attribuite agli Ambiti Territoriali beneficiari, per effetto di quanto sarà stabilito da appositi provvedimenti della Giunta Regionale e della struttura amministrativa competente.
3. Con riferimento allo stanziamento di risorse FSE del POR Puglia 2014-2020, gli Ambiti Territoriali, ai fini del corretto funzionamento delle procedure di competenza, entro il limite massimo del 2% delle risorse loro assegnate, possono utilizzare risorse economiche per la copertura di:
 - a) costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
 - b) spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
 - c) costi sostenuti per la gestione delle attività relative a acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.
4. Tutte le spese devono intendersi ammissibili e certificabili se sostenute nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e rendicontate sulla base di apposita documentazione contabile secondo modalità che saranno comunicate successivamente agli Ambiti territoriali mediante apposite linee guida.

Art. 6

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. Ove ricorrano i requisiti di accesso di cui al precedente art. 3, i nuclei familiari, anche mono-personali, presentano istanza di accesso al servizio socio-assistenziale o socio-educativo-riabilitativo scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell'Offerta per disabili, anziani e persone non autosufficienti di cui all'Avviso approvato con A.D. n. 390 del 31/08/2015 e successive disposizioni operative intervenute.





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

2. L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO.
3. La presentazione on-line dell'istanza, nell'ambito della seconda finestra temporale "straordinaria" istituita ai sensi del successivo art. 7, comma 1, avviene a partire dalle ore 12:00 del 3 luglio 2017 sino alle ore 12:00 del 31 luglio 2017.
4. La procedura di candidatura è di tipo "chiuso" con finestre temporali infra-annuali; pertanto, in aggiunta alla finestra temporale "straordinaria" di cui al successivo art. 7, comma 1, sono istituite a regime 3 finestre temporali "ordinarie" di candidatura (ottobre, febbraio, giugno) come meglio dettagliato al successivo art. 7, comma 2.
5. La presentazione dell'istanza avviene in quattro fasi:

FASE A: Registrazione referente nucleo familiare²

Il referente del nucleo familiare solo per il primo accesso alla piattaforma informatica dedicata all'erogazione dei Buoni Servizio di cui al presente Avviso deve registrarsi eseguendo la procedura, accessibile all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> – Registrazione.

Il referente è responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

Per la compilazione e l'inoltro della domanda di accesso ai Buoni Servizio il referente può avvalersi del supporto delle Unità di Offerta opzionate per la fruizione del servizio messo a Catalogo.

Qualora il nucleo familiare sia già stato accreditato nell'apposita piattaforma il referente con il Codice Famiglia già in possesso accede alla propria anagrafica per l'eventuale modifica dei dati già inseriti con particolare riferimento all'aggiornamento dell'ISEE ORDINARIO del nucleo familiare e può effettuare la presentazione e l'invio della domanda con le modalità di cui alla "FASE D".

FASE B: Generazione Codice Famiglia.

Al termine della fase di registrazione, il referente del nucleo familiare accede alla procedura disponibile all'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>- PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO per compilare la scheda anagrafica dell'intero nucleo familiare coincidente con il nucleo familiare a fini ISEE ORDINARIO, scheda da modificare ogni qualvolta intervengano mutamenti nella composizione e nei requisiti del proprio nucleo familiare.

Al termine della compilazione il sistema genererà un "Codice Famiglia", che verrà inviato via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica indicati dal referente.

²Per "Referente del nucleo familiare" si intende un parente in linea retta entro il primo grado, anche non convivente o il tutore legalmente nominato. Nel caso di disabili/anziani "soli" (nucleo familiare mono-personale), il "Referente del nucleo familiare" potrà coincidere (ove ne ricorrano le condizioni) con lo stesso disabile/anziano beneficiario, in alternativa alle altre figure suindicate.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

FASE C: Anagrafica del nucleo familiare.

Questa fase prevede la compilazione di un'anagrafica del nucleo familiare, anche mono-personale, che intende presentare istanza di accesso al "Buono Servizio per disabili, anziani e persone non autosufficienti" e precisamente:

- a) anagrafica del nucleo familiare del/dei disabile-anziano/i per il/i quale/i si intende accedere all'offerta del Catalogo;
 - b) condizione economica del nucleo familiare (ISEE ORDINARIO);
 - c) condizione lavorativa/occupazionale del nucleo familiare;
- Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003.

FASE D: Presentazione e invio della domanda di Buono Servizio

Al termine delle Fasi A – B- C sarà possibile procedere alla presentazione della domanda di accesso al Buono servizio fruibile presso una delle unità di offerta iscritte al Catalogo telematico dell'Offerta qualora sussistano i requisiti di accesso di cui al precedente art. 3.

La presentazione della domanda consiste nella compilazione delle seguenti informazioni tramite la piattaforma telematica:

- a) indicazione della tipologia di prestazione per disabili, anziani e persone non autosufficienti offerta dalle unità tra quelle iscritte nell'apposito catalogo;
- b) indicazione dell'unità di offerta prescelta;
- c) dichiarazione attestante la specifica condizione di bisogno socio-assistenziale o socio-sanitario per cui si richiede un corrispondente servizio;
- d) dichiarazione del valore ISEE ORDINARIO e del valore ISEE RISTRETTO (nei casi richiesti), mediante indicazione del numero di protocollo della corrispondente ATTESTAZIONE ISEE rilasciata da INPS (un solo numero di protocollo se entrambi gli ISEE sono contenuti in un'unica attestazione, due differenti numeri di protocollo se i due valori – ordinario e ristretto – sono contenuti in due distinte attestazioni); la dichiarazione è – pertanto - automaticamente acquisita dal sistema mediante cooperazione applicativa con la Banca Dati INPS.

N.B. La procedura di presentazione dell'istanza, con l'effettiva acquisizione della stessa sulla piattaforma informatica, si esaurisce con l'invio tramite l'utilizzo del tasto "Invia domanda".

Alla domanda verrà attribuito un unico codice pratica identificativo e sarà possibile stamparla ai fini della presentazione all'unità di offerta opzionata.

5. I nuclei familiari possono presentare fino a un massimo di n. 2 istanze di accesso per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio, a condizione che se ne richieda la fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate (es: primo mattino o fascia serale accesso SAD, fascia centrale della giornata accesso Centro diurno socio-educativo e riabilitativo art. 60), e comunque in coerenza con gli obiettivi di cura/inclusione definiti dalla documentazione socio-sanitaria o socio-assistenziale allegata all'istanza stessa, e confermata dal PAI redatto in sede di UVM, al fine di concorrere ad una efficace presa in carico dell'utente, mediante un mix integrato di prestazioni a carattere domiciliare e diurno semi-residenziale.





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

Art. 7

Finestre temporali di candidatura

1. A conclusione della sola prima annualità operativa avviata il 3 ottobre 2016, è istituita una **seconda finestra temporale "straordinaria" di candidatura**, con il seguente calendario operativo:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Termine validità di spesa del nuovo buono	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 3 luglio 2017 alle ore 12:00 del 31 luglio 2017	30 settembre 2017	Mesi 3

2. Per le successive "annualità operative", come definite ai sensi del comma 2, art. 2, sono istituite 3 finestre temporali ordinarie di candidatura, con il seguente calendario operativo:

1^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Termine validità di spesa del nuovo buono	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 ottobre alle ore 12:00 del 31 ottobre	30 settembre - anno successivo	Mesi 12

2^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Termine validità di spesa del nuovo buono	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 febbraio alle ore 12:00 del 28 febbraio	30 settembre - anno corrente	Mesi 8

3^ finestra temporale per l'accesso al buono servizio:

arco temporale per la presentazione delle nuove istanze	Termine validità di spesa del nuovo buono	Durata massima degli abbinamenti attivabili
dalle ore 12:00 del 1 giugno alle ore 12:00 del 30 giugno	30 settembre - anno corrente	Mesi 4

3. In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata, allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 1 e 2, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 5 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicato sulla homepage della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
4. Le domande sono candidabili in ogni finestra temporale, esclusivamente se presentate presso strutture/servizi ricadenti in Ambiti Territoriali presso i quali sia automaticamente



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

verificata dal sistema la presenza di eventuali fondi residui per un importo complessivo non inferiore a Euro 25.000,00 ovvero, in presenza di nuove fonti di finanziamento aggiuntive alla prima assegnazione FSE 2014/2020 di pari importo minimo. A tal fine, è fatto obbligo ai RUP degli ambiti territoriali sociali di aggiornare costantemente il cruscotto di gestione delle fonti di finanziamento.

Art. 8

Documentazione da presentare per la domanda

1. Il referente del nucleo familiare presenta all'Unità di Offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio la seguente documentazione, entro i termini indicati al successivo comma:
 - e) domanda generata dalla piattaforma e sottoscritta dal referente del nucleo familiare in cui sono dichiarati, tra gli altri, i dati relativi al ISEE ORDINARIO del nucleo familiare e al ISEE RISTRETTO (ove richiesto) in corso di validità³;
 - a) fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento del referente del nucleo firmatario della suddetta istanza;
 - b) documentazione probante le condizioni di bisogno precedentemente dichiarate in relazione allo specifico servizio opzionato come di seguito specificato:

c.1 – per prestazioni sociosanitarie (artt.60-60ter-88)

PAI in corso di validità⁴ elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario in cui è residente il richiedente del buono servizio, nel quale siano individuate le prestazioni necessarie per rispondere al bisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale, nonché specifiche quantità di prestazioni prescritte (num. giorni/settimana, num. ore/giorno ecc..)

c.2 - per prestazioni socio-assistenziali (artt. 68-87⁵-105-106)

Scheda di Valutazione Sociale del caso (in originale o copia conforme agli originali), rilasciata dal Servizio Sociale Professionale competente non oltre 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al buono servizio.

2. Con riferimento alla sola seconda finestra "straordinaria" di candidatura istituita ai sensi del art. 7, comma 1, la documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere presentata dal referente del nucleo familiare presso l'unità di offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio tassativamente tra le ore 12:01 del 31/07/2017 e le ore 12:00 del 31/08/2017 (non oltre), pena immediata e irrevocabile decadenza della domanda

³A tal riguardo, si ribadisce che è possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario, sia socio-sanitario ristretto) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante numero di protocollo identificativo.

⁴ Si veda, al riguardo, quanto indicato al precedente comma 2, art. 3

⁵In riferimento al solo servizio "SAD" ex art. 87, in alternativa alla predetta "Scheda di Valutazione sociale del caso", potranno essere presentate le medesime documentazioni socio-sanitarie (Svama/Svamdi e PAI) previste per il servizio ADI, laddove il riconoscimento del servizio SAD avvenga a valle di un processo di valutazione multidimensionale che disponga l'integrazione tra prestazioni esclusivamente sanitarie e prestazioni di sollievo socio-assistenziali.





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

presentata. La documentazione deve essere già posseduta dal richiedente al momento della domanda e non prodotta successivamente.

3. In relazione alle tre differenti finestre temporali di cui al art. 7, comma 2, la documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere presentata dal referente del nucleo familiare presso l'unità di offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio tassativamente entro le seguenti scadenze, pena immediata e irrevocabile decadenza della domanda presentata. La documentazione deve essere già posseduta dal richiedente al momento della domanda e non prodotta successivamente:

1 ^a finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione: dalle ore 12:01 del 31 ottobre alle ore 12:00 del 15 novembre (non oltre)
2 ^a finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione: dalle ore 12:01 del 28 febbraio alle ore 12:00 del 15 marzo (non oltre)
3 ^a finestra temporale	Termine tassativo per la presentazione della documentazione: dalle ore 12:01 del 30 giugno alle ore 12:00 del 15 luglio (non oltre)

4. In tutti i casi di eventuale ed accertata disfunzione della piattaforma telematica dedicata allo scadere dei termini indicati ai precedenti commi 2 e 3, i medesimi termini sono automaticamente prorogati di ulteriori gg. 5 senza necessità di ulteriori atti dispositivi. Al verificarsi di tale evenienza il RUP regionale provvede alla pubblicazione urgente di apposito comunicati sulla home page della piattaforma telematica dedicata e alla notifica di apposita PEC agli Ambiti Territoriali sociali e ai Soggetti Gestori delle Unità di offerta.
5. L'unità di offerta, ricevuta la documentazione, provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma telematica entro e non oltre le medesime scadenze di cui al precedente comma (pena il blocco dell'abbinamento e conseguente decadenza irrevocabile della domanda presentata), al fine di avviare e concludere nei medesimi termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 la procedura di abbinamento indicata al successivo art. 9 e rendere la pratica così abbinata, disponibile per l'istruttoria e la definitiva convalida da parte dell'ufficio istruttore competente. Non è possibile "abbinare" domande successivamente ai predetti termini, fatte salve specifiche disposizioni che saranno fornite dalla Regione in casi particolari che dovranno essere segnalati dall'Ambito territoriale e valutati rispetto alle condizioni di trasparenza ed equità di accesso.

Art. 9

Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa

1. L'unità di offerta opzionata dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica nell'apposita sezione dedicata della piattaforma, visualizza l'istanza di accesso al Buono servizio. Verificata la completezza della documentazione di cui al precedente art. 8 presentata dal referente del nucleo familiare e la disponibilità dei posti messi a catalogo, sulla base delle esigenze della famiglia e della tariffa applicata genera un preventivo di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

spesa tramite l'apposita funzione disponibile in piattaforma, entro i termini tassativi definiti al precedente art. 8, commi 2 e 3.

2. Ai fini della generazione del preventivo di spesa di cui al precedente comma, il soggetto gestore dell'unità di offerta – sulla base delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare e/o dei fabbisogni risultanti dalla documentazione acquisita – inserisce le seguenti informazioni:
 - a) durata complessiva dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo (secondo gli specifici massimali indicati al successivo art. 12), nel rispetto del vincolo di una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda in relazione alla prima finestra temporale di candidatura, 8 mesi in relazione alla seconda finestra temporale e 4 mesi in relazione alla terza finestra temporale di candidatura;
 - b) per la frequenza di servizi diurni ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106: indicazione del numero dei giorni a settimana e della copertura oraria giornaliera richiesta coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI o dalla Scheda di Valutazione sociale del caso (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito); per la fruizione di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88: indicazione del numero complessivo di ore settimanali richieste (min. 1 – max 6 per il SAD; min. 3 – max 12 per l'ADI), coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI, dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito);
 - c) Indicazione della volontà di avvalersi/non avvalersi della prestazione aggiuntiva (opzionabile solo per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) del trasporto, laddove erogato in proprio dall'unità di offerta, nel rispetto delle condizioni espresse dell'Avviso per Manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle unità di offerta di cui all'A.D. n. 390/2015;
 - d) dichiarazione d'impegno a corrispondere direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta opzionato la compartecipazione della quota sociale spettante ai sensi del successivo art. 13 del presente Avviso, nonché l'eventuale quota "sanitaria" di spesa (ove rilevi) in caso di mancata copertura della stessa da parte della ASL territorialmente competente.
3. L'importo del preventivo di spesa viene calcolato dalla piattaforma telematica dei Buoni Servizio al solo fine di rendere nota all'ufficio istruttore l'ipotesi di prenotazione massima di spesa che si andrà a definire esclusivamente in caso di convalida definitiva dell'abbinamento e ammissione al beneficio in sede di graduatoria definitiva, in ragione degli stanziamenti complessivamente disponibili.

L'abbinamento e il preventivo di spesa non creano né determinano alcuna obbligazione giuridicamente vincolante in capo alle unità di offerta né in capo all'Ambito territoriale ovvero al singolo Comune nei confronti dell'utente e del rispettivo nucleo familiare, i quali devono essere resi consapevoli che, sino alla eventuale ammissione definitiva al beneficio, il richiedente non è titolare di beneficio economico e, in relazione all'eventuale avvio della fruizione del servizio prima della concessione del beneficio, questa avviene su scelta e responsabilità esclusiva dell'utente, che è chiamato a farsi integralmente carico della retta (quota sociale) di frequenza secondo gli specifici accordi pattuiti nel rapporto privatistico con il soggetto gestore del servizio, fino a successiva ed eventuale ammissione al beneficio, oltre che della quota sanitaria della retta, se presente, in caso di non copertura da parte della ASL competente.





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

Art. 10

Istruttoria e convalida delle domande

1. Conclusa la procedura di abbinamento da parte di tutte le Unità di Offerta interessate, il RUP dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accedendo con le apposite credenziali al cruscotto di istruttoria, effettua l'istruttoria formale delle domande abbinate, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del precedente art. 5, ai fini della convalida definitiva, da operarsi **entro e non oltre 30 giorni** dalla chiusura della procedura di abbinamento corrispondente alla finestra temporale di riferimento, secondo le scadenze indicate al precedente art. 8, commi 2 e 3.
2. Esclusivamente con riferimento alla 3^a finestra temporale di ogni annualità operativa, il termine di convalida definitiva e chiusura istruttoria è di 60 giorni dalla chiusura della corrispondente procedura di abbinamento.
3. L'istruttoria delle domande per l'accesso ai Buoni Servizio è effettuata verificando:
 - il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 del presente Avviso;
 - la completezza e la veridicità dei dati dichiarati in auto-certificazione;
 - la coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare alla U.d.O. e da questi caricata sulla piattaforma telematica, rispetto ai dati auto-dichiarati dal richiedente nel format di domanda e nella procedura di abbinamento, anche al fine di determinare la corretta costruzione dei progetti di presa in carico in sede di abbinamento e preventivo;
 - la copertura finanziaria necessaria ad erogare i Buoni servizio richiesti in relazione alla tariffa applicata dall'unità di offerta opzionata.
4. L'istruttoria è espletata mediante verifica dei suddetti requisiti in riferimento a tutti gli utenti, entro le risorse complessivamente assegnate all'ambito territoriale sociale.
5. L'istruttoria di convalida si conclude con giudizio di ammissione con copertura finanziaria, ammissione priva di copertura finanziaria, ovvero di *non* ammissione al beneficio. L'operazione di convalida da parte dell'Ambito Territoriale competente, conferma il diritto dell'utente ad usufruire del Buono servizio alle condizioni definite nel preventivo di spesa a partire dalla data di presentazione della domanda, ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, in relazione alle frequenze effettive dell'utente stesso, acclamate da apposito registro cartaceo delle presenze.
6. Ai fini del rispetto dei termini istruttori definiti ai precedenti commi 1 e 2, qualora nel corso del procedimento istruttorio si rendesse necessaria la richiesta di integrazioni informative o documentali, queste dovranno essere richieste entro e non oltre i primi 20 giorni di istruttoria. La richiesta di integrazioni dovrà essere notificata tramite e-mail/PEC al referente del nucleo familiare e per conoscenza a mezzo PEC all' Unità di offerta competente. Le integrazioni, quindi, dovranno essere da questi ultimi trasmesse, mediante piattaforma, entro il termine perentorio di gg. 7 dalla richiesta, pena rigetto dell'istanza, come da successivo art. 11, comma 2.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

7. Viste le integrazioni trasmesse ai sensi del precedente comma, Il RUP istruttore provvede d'ufficio alla modifica dei necessari dati, informazioni e dichiarazioni al fine di assicurare la piena conformità degli stessi alle verifiche effettuate.

8. Concluse le operazioni di convalida in piattaforma dei singoli buoni servizio, il RUP con proprio atto, entro 30 gg. dalla data di avvio istruttoria, approva la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al beneficio, determina la rispettiva prenotazione di spesa sulla scorta dei preventivi caricati in piattaforma e ammessi al beneficio e procede alla sottoscrizione di apposito "contratto di servizio" con ciascuna Unità di offerta.

9. Il predetto termine è stabilito in 60 gg. dalla data di avvio istruttoria, esclusivamente in riferimento alla 3^a finestra temporale di ogni annualità operativa.

10. Qualora a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva o in corso di fruizione dei buoni servizio ammessi, dovessero intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procede a scorrimento della graduatoria definitiva e all'ammissione di ulteriori utenti in lista d'attesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con validità di spesa dalla data di presentazione della domanda.

11. In occasione delle successive finestre temporali di candidatura, è fatto obbligo di procedere dapprima allo scorrimento della graduatoria definitiva della precedente finestra temporale, sino ad esaurimento della stessa e solo successivamente alla definizione della graduatoria definitiva per l'ammissione di nuovi beneficiari entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

Art. 11

Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio

1. La domanda presentata dal referente del nucleo familiare è inammissibile qualora:
 - a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente Avviso;
 - b) pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso.
2. Saranno escluse mediante rigetto le istanze in ordine alle quali non risultino presentate le integrazioni richieste ai sensi del precedente art. 10, comma 6 ovvero, non siano rispettati i termini prescritti per la presentazione delle stesse.
3. Saranno escluse mediante azione di "ritiro" le domande cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato.
4. Saranno escluse tramite azione di "revoca" le domande cui *non* consegua, senza *giustificato motivo*, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 30 giorni consecutivi. Ai fini del presente avviso si ritiene "giustificato motivo" esclusivamente l'assenza per gravi motivi di salute o per ricoveri temporanei presso strutture sanitarie. Anche nel caso di "giustificato motivo", ad ogni modo, l'assenza protratta oltre 60 giorni consecutivi, comporta l'immediata revoca del beneficio, al fine di rendere disponibile il posto-utente liberato e le relative "economie" per l'inserimento di un ulteriore utente in occasione della prima finestra temporale disponibile, ovvero per scorrimenti di graduatoria in essere;
5. Saranno escluse, mediante revoca del contributo, le istanze in ordine alle quali i nuclei familiari interessati non ottemperino al pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico, sulla base dei criteri di compartecipazione definiti al successivo art. 13 del





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

presente Avviso.

A tal fine, trimestralmente, l'Ufficio istruttore dell'Ambito territoriale procede ad apposita ricognizione presso le U.D.O. contrattualizzate; in caso di accertata mancata compartecipazione del nucleo familiare, anche in quota parte e previo preavviso di rigetto funzionale all'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del soggetto erogatore da parte dello stesso, l'Ufficio istruttore procede alla revoca immediata del beneficio "Buono servizio". La periodica attuazione delle verifiche suindicate da parte dell'ufficio istruttore d'ambito forma oggetto di valutazione in sede di liquidazione delle risorse all'ambito territoriale sociale da parte del competente ufficio regionale.

Art. 12

Durata del beneficio Buono servizio

1. In fase di istanza di accesso al buono servizio, ogni utente può richiedere un buono servizio della durata massima di:
 - a) 12 mensilità (con una copertura finanziaria massima di 11 mensilità come da DGR n. 3032 del 30/12/2010), qualora ne faccia richiesta in occasione della 1^a finestra temporale di candidatura;
 - b) 8 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 2^a finestra temporale;
 - c) 4 mensilità, qualora ne faccia richiesta in occasione della 3^a finestra temporale.
2. Con riferimento alla sola seconda finestra "straordinaria" della prima annualità, istituita ai sensi del precedente art. 7, comma 1, il relativo buono servizio ha una durata massima di 3 mensilità solari, in ogni caso decorrenti dal 3 luglio 2017, sino al 30 settembre 2017.
3. In riferimento all'accesso a strutture a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale o al PAI, può richiedere una fruizione giornaliera da un minimo di 4 ore/die ad un massimo di 8 ore/die, per un numero massimo di 6 giornate a settimana, sulla base del modello di offerta della struttura prescelta.
4. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 87 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale, può richiedere una fruizione di massimo 6 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruiti in virtù di servizi pubblici erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi.
5. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni del rispettivo PAI può richiedere una fruizione di massimo 12 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruiti in virtù di servizi erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente.

Art. 13

Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione

1. Ai fini del presente Avviso il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa è corrisposto tramite:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

a) il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;

b) per i soli servizi a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;

- per i soli servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.

2. Le tariffe di cui al precedente comma 1 per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 87, 88, 105, 106 così come disciplinate dal A.D. n. 390/2015 (Avviso Pubblico n. 3/2015), anche in recepimento delle specifiche disposizioni ex Del. G.R. n. 3032/2010 e Del. G.R.n. 1160/2015, rappresentano "Costo Standard" di riferimento per i servizi medesimi.

3. L'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa applicata da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da DSU ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (artt. 60, 60ter) in base al valore ISEE RISTRETTO	
€ 0,00 a € 2.000,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
da € 2.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa

Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE RISTRETTO	





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

Da € 0,00 a € 2.000,00	Esente da compartecipazione
da € 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

4. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel solo caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienti (artt. 60, 60ter, 88), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema telematico in base al valore ISEE RISTRETTO.

5. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO.

6. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, la quota di compartecipazione è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore I'ISEE ORDINARIO (calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013).

Art. 14

Disciplina transitoria

1. A tutti gli utenti che alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico risultassero titolari di un Buono Servizio attivo a valere sul Avviso Pubblico n. 4/2015 (A.D. n. 421/2015), finanziato con risorse FNA 2010/2015, si applica la disciplina transitoria già indicata al art. 14 dell'Avviso Pubblico n. 1/2016 (A.D. n. 425/2016), sino a naturale conclusione del periodo di abbinamento prenotato.
2. **Tutti i Buoni Servizio convalidati e finanziati a seguito della 1^a finestra temporale di candidatura istituita dall'Avviso Pubblico n. 1/2016 proseguono, senza soluzione di continuità, sino alla naturale scadenza del relativo periodo di abbinamento ammesso e finanziato in sede di graduatoria definitiva, sino al limite massimo del 30 settembre 2017. E' confermata, conseguentemente, la piena validità amministrativa e contabile delle corrispondenti Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti assunte dagli Ambiti Territoriali Sociali, dei relativi Impegni di Spesa determinati e Contratti di Servizio sottoscritti.**
3. Agli utenti "ammessi ma non finanziati" in sede di graduatoria definitiva relativa alla 1^a finestra temporale dell'Avviso n. 1/2016, si applica la disciplina di cui al precedente art. 10, comma 11.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

Art. 15

Catalogo dell'offerta procedura transitoria

1. Con il presente Avviso Pubblico si intendono confermate tutte le condizioni che regolano le procedure di candidatura, l'ammissione e la gestione operativa delle strutture e dei servizi (Unità di Offerta) iscritte al "Catalogo Telematico dell'Offerta", come regolamentate dall'Avviso n. 3/2015, approvato con A.D. n. 390/2015. Pertanto, le Unità di Offerta già iscritte al predetto "Catalogo dell'Offerta" alla data di adozione del presente Avviso, mantengono - senza soluzione di continuità - la propria iscrizione allo stesso. Le Unità di Offerta risultanti in corso di candidatura o in corso di istruttoria per l'ammissione al "Catalogo dell'Offerta", proseguono anch'esse l'iter istruttorio come definito dal A.D. n. 390/2015, in quanto procedura a "sportello" vigente.
2. Le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 390/2015 e non ancora contrattualizzate dal rispettivo Ambito Territoriale Sociale, sono convocate alla sottoscrizione di apposito contratto di servizio, secondo le nuove tempistiche e procedure definite dal presente avviso pubblico, a seguito delle convalide di ammissione al beneficio degli utenti di competenza utilmente collocati nella graduatoria definitiva.
3. Come definito dal A.D. n. 221 del 30/06/2016 le Unità di offerta hanno facoltà di aggiornare in ampliamento i propri volumi di offerta, ove lo ritengano opportuno, entro i limiti e le procedure indicate dal dispositivo *de quo*. La procedura di "aggiornamento" dei volumi di offerta è - in ogni caso - operabile esclusivamente nei periodi compresi tra la chiusura della procedura di abbinamento relativa ad una determinata finestra temporale e il giorno precedente all'apertura della successiva finestra temporale di candidatura.
4. E' fatto inoltre obbligo alle Unità di Offerta di provvedere all'aggiornamento del "calendario delle chiusure" entro il 30 settembre di ogni anno, in riferimento al periodo 1 ottobre dell'anno corrente - 30 settembre dell'anno successivo, secondo le procedure che saranno diramate con apposita nota circolare.

Art. 16

Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. Ferma restando la possibilità per l'utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di presentazione della domanda in piattaforma (ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o data successiva determinata dall'avvio effettivo della frequenza) assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10, comma 5. La spesa è, tuttavia, ammissibile a dar data dalla presentazione della domanda da parte dell'utente o suo nucleo familiare (ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o data successiva determinata dall'avvio effettivo della frequenza), in relazione alle sole presenze attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il registro cartaceo delle presenze (in strutture diurne semi-residenziali) deve essere compilato ogni giorno tassativamente entro e non





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

oltre le ore 11:00 (per gli utenti con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti con sola frequenza pomeridiana). Tale adempimento non sostituisce la compilazione del registro telematico delle presenze, che rimane comunque obbligatoria ai fini della generazione delle attestazioni mensili di frequenza successivamente all'ammissione al beneficio del singolo utente.

3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, nel solo caso di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, il registro cartaceo delle presenze è sostituito da eventuali fogli di presenza/scheda operatore/scheda intervento/altra modulistica equipollente che – in ogni caso – dovranno attestare (previa controfirma dell'operatore intervenuto) l'avvenuta erogazione della prestazione, con relativa esplicitazione delle quantità erogate, entro la medesima giornata in cui la prestazione ha avuto luogo.
4. Dal momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva che conferma il diritto ad usufruire del Buono Servizio, mensilmente e alla fine di ogni mese solare, il nucleo familiare sottoscrive apposita "Attestazione mensile di frequenza", comprensiva del riepilogo del registro telematico delle presenze, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l'effettiva fruizione del servizio al quale il disabile/anziano è stato abbinato e l'avvenuto pagamento all'unità di offerta della quota-di compartecipazione a carico del nucleo familiare, determinata con le modalità di cui al precedente art. 13.
5. Per i servizi diurni – artt. n. 60, 60ter, 68, 105, 106 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa giornaliera, con valore di "costo standard". Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza giustificata, anche non consecutivi.
6. Per i servizi domiciliari - artt. n. 87 e 88 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa oraria, con valore di "costo standard". Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di ore di effettiva fruizione del servizio da parte del disabile/anziano nel mese.
7. Mensilmente l'Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell'avvenuto invio da parte dell'Unità di Offerta, mediante l'apposito "sistema di interscambio", della/e fattura/e relativa/e al valore dei Buoni Servizio maturati, nonché del caricamento in piattaforma telematica:
 - a) della medesima fattura elettronica con contestuale compilazione della maschera dati,
 - b) delle ricevute fiscali attestanti il pagamento della quota a carico della famiglia, direttamente nelle mani del soggetto gestore,
 - c) delle attestazioni mensili di frequenza generate in piattaforma, dispone il pagamento dei Buoni Servizio spettanti per ciascun nucleo familiare.
5. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito Territoriale Sociale sottoscrive apposito contratto di servizio con ciascuna U.d.O. entro e non oltre 15 gg. dall'approvazione della graduatoria definitiva. Nel contratto, in aggiunta alla definizione degli obblighi reciproci tra le parti, è definito il numero dei buoni servizio ammessi in prima istanza (fatto salvo l'eventuale scorrimento di graduatoria per rinunce/revoche/ritiri) e l'ammontare delle risorse contabilmente stanziato in favore della singola U.d.O., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati.
6. In occasione delle successive finestre temporali, in presenza di risorse finanziarie disponibili e di ulteriori abbinamenti da ammettere, gli ambiti territoriali procedono all'adozione di



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI

apposito addendum al contratto in essere, al solo fine di ampliarne la dotazione finanziaria, in relazione ai nuovi beneficiari ammessi entro l'annualità operativa in corso.

Art. 17

Controlli

1. La Sezione Inclusioni Sociali Attive e Innovazione Reti Sociali dell'Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

Art. 18

Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i..

Art. 19

Informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento.
2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell'apposita sezione "Richiedi Info" consultabile sul sito Puglia Sociale dell'Assessorato al Welfare al link <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> e riceveranno risposta esclusivamente in forma scritta.

